

15<sup>o</sup>  
15.



Digitized by the Internet Archive  
in 2016

NOTIZIE RACCOLTE DAGLI AMICI DELLA VERITÀ E DELLA GIUSTIZIA, ED AUTENTICATE DALLA GENERALE COGNIZIONE DEI ROMANI A CONFUTAZIONE DELL'ARTICOLO INSERITO A MODO DI BANDO PER CORRISPONDENZA DI ROMA NEL DIARIO L'*UNITÀ CATTOLICA* DEL 15 GIUGNO 1869, N° 137, SULLA GIUBILAZIONE DI OFFICIO DELL'ONOREVOLE COMMENDATORE NICCOLA ANNIBALDI IVI A SPREGIO APPELLATO *LAICO AMMOGLIATO* NELLA CARICA DI AVVOCATO DE' POVERI PRESSO IL GOVERNO PONTIFICO.

---

#### CAPITOLO PRIMO.

*Qualità civili dell'Avvocato Annibaldi, tirocinio, ed esercizio della sua professione.*

L'Avvocato nella Romana Curia Niccola Annibaldi natío di Roma fu intitolato Prelato, allorchè nel 10 aprile 1861 venne nominato Avvocato generale dei poveri; ma egli ebbe sempre ad onore l'esser *laico ammogliato* con prole, che ilare sempre benedì sino al numero *di dodici figliuoli*, dei quali son ora viventi sei, cioè quattro maschi e due femmine. Niuno dei ma-

schi occupa impieghi del Governo pontificio, nè ritrae lucri e profitti da qualsiasi azienda del medesimo, e soltanto per propria elezione, e senza il favore di alcuno degli addetti al Governo stesso, sono bravamente applicati il primo all'Avvocatura, il secondo alla Curia contenziosa, il terzo alla professione di Architetto-Ingegnere, mentre il quarto avendo compiuto il corso teoretico, e pratico legale, si adopera colle sue forze ad assumere l'esercizio della difesa civile e criminale. La prima delle femmine è maritata, e l'altra è nubile, ambedue sono fornite d'istruzione, e qualità familiari e civili.

Esaurito il corso teoretico di Giurisprudenza, e conseguita la laurea dottorale *in utroque jure*, l'Annibaldi si fece ad apprendere l'attitazione giudiziaria presso il Curiale di Collegio, e *Per-Obitum* della Dataria Giuseppe Lozzi già suo suocero, e la difesa civile e criminale presso il celebratissimo Avvocato Concistoriale Teodoro Fusconi; il quale richiesto dall'inallora Uditore della Rota Romana, e quindi Cardinale Giuseppe Bofondi di un giovane a propria scelta tra li suoi apprendisti per assumerlo in qualità di Segreto nello studio Rotale, prescelse l'Annibaldi, che per anni cinque si dedicò in detta qualifica di Segreto nello studio giudiziario delle cause della Rota Romana. Compiuto in siffatto modo nella durata di anni *undici* l'intera corso pratico legale, conseguì l'Annibaldi a pieni voti dal Tribunale della Rota Romana il titolo di Avvocato della Romana Curia con tutti li privilegi a quel titolo inerenti, e quindi per anni *otto* si occupò onestamente e con felici resultati nella difesa civile di molte cause, anche gravissime, innanzi li Tribunali Civili di ogni giurisdizione.

Facendosi pregio dell'onestà e dell'opera legale dell'avvocato Annibaldi, veniva egli di sovente ed all'opportunità consultato da alcun Cardinale in affari civili, criminali, ed amministrativi concernenti le materie di loro giurisdizione, e fu stabilmente assunto in Uditore da Monsignor Lorenzo de' Conti Lucidi nelle cariche di Giudice della Reverenda Fabbrica di San Pietro, di Segretario della Congregazione Cardinalizia della stessa Fabbrica, di Economo di questa, e di Assessore del Sant' Ufficio nella parte amministrativa dei fondi spettanti al Dicastero; da Monsignor Ruggero de' Marchesi Antici Mattei successore del Lucidi in detta carica di Giudice; da Monsignor Alberto Barbolani dei Conti di Montauto nipote del Pontefice Leone XII nelle cariche di Segretario della Sacra Visita Apostolica, di Sotto-Datario, di Segretario della Congregazione Lauretana, e di Elemosiniere nelle materie amministrative di quest' ufficio; da Monsignor Luigi Castiglioni nipote del Pontefice Pio VIII nella carica di Votante del Supremo Tribunale della Segnatura di giustizia; da Monsignor Stefano de' Marchesi Bruti nella carica di Ponente del Supremo Tribunale della Consulta; da Monsignor Andrea de' Conti Pila nelle cariche di Votante del suddetto Supremo Tribunale della Segnatura, e di Chierico di Camera; da Monsignor Francesco Gentilini nella carica di Segretario della anzidetta sacra Visita Apostolica; da Monsignor Giov. Domenico Valentini nella carica di Chierico di Camera; da Monsignor Domenico Bartolini nella carica di Referendario del ridotto Supremo Tribunale della Segnatura, e da Monsignor Vincenzo Golia nelle cariche di Referendario dello stesso Supremo Tribunale della Segnatura, e

di Ponente nel Supremo Tribunale criminale della Consulta.

La onestà e l'abilità legale dell'avvocato Annibaldi furono motivo di sua deputazione all'ufficio di Uditore della Congregazione Lauretana, ed Agente in Roma della Santa Casa di Loreto; all'ufficio di Consultore legale della Visita Apostolica dello Stabilimento denominato della SS. Trinità dei pellegrini e convalescenti di Roma, e di sua nomina in Avvocato dell'Ospizio Apostolico in San Michele a Ripa, non che di aggregazione del medesimo alla pia Unione di Sant' Ivo per la difesa gratuita delle cause civili dei poveri.

Varie delle principali famiglie romane e taluni possessori di ricchi patrimoni, affidarono alla onestà ed alla perizia legale dell'avvocato Annibaldi la difesa civile delle loro cause e la trattazione dei propri affari, come pure fu egli assunto in Uditore stabile dal Principe Don Domenico Orsini Duca di Gravina, già Senatore di Roma, dal Principe di Palestrina Don Enrico Barberini, dal Marchese Don Carlo Antici Mattei, ed ora dal suo figlio primogenito già Senatore di Roma, Marchese Don Matteo.

L'avvocato Annibaldi si segnalò pure per la sua onestà e per la perspicacia legale nella spiegazione di fiducia riguardante la eredità di Monsignor Filippo Filonardi, Arcivescovo di Ferrara. Costui mediante testamento istituì suo erede fiduciario il Curiale di Collegio Alessandro Stazi con facoltà a questo di surrogare altra persona di sua volontà in detta qualifica, qualore all'epoca del proprio decesso non avesse spiegata la fiducia. Ciò verificatosi, nominò lo Stazi con testamento in propria surrogazione l'avvocato Anni-

baldi, lasciando in apposito scrigno il foglio di fiducia contenente la volontà dell' Arcivescovo testatore, ed assegnando in favore del surrogato fiduciario la somma mensile di scudi venticinque da percepirsi in un' alla quantità de' cereali solita ad elargirsi in determinate ricorrenze annuali sino alla effettiva spiegazione della fiducia.

Defunto lo Stazi, si fece tosto l' avvocato Annibaldi ad esaminare il foglio di fiducia ed a prendere cognizione dello stato ereditario, e considerando verificarsi la istituzione dell' erede nel Religioso Stabilimento di Propaganda Fide con ingiunzione della erogazione delle rendite ereditarie nelle opere di quell' Istituto; considerando ascendere l' eredità dell' Arcivescovo Filonardi a circa scudi trecentomila, e riflettendo che lo stesso Stazi si era astenuto per circa anni venti dallo spiegare la fiducia a motivo delle gravi liti suscitate dopo il decesso dell' Arcivescovo da taluni contro li beni ereditarii, liti dallo Stazi sostenute con gravi fatiche, ma che all' epoca della di lui morte ben poteva in un' alla amministrazione dei beni dirigere e sostenere lo stabilimento erede; per tali ragioni non esitò punto esso fiduciario surrogato di procedere all' atto di spiegazione di fiducia, qual entro giorni quindici dalla morte dello Stazi emise formalmente nei rogiti del notaro Bartoli, dichiarando erede dell' Arcivescovo Filonardi la Propaganda Fide, ed immettendola nel possesso dei beni ereditarii.

Con tale atto spontaneo *il laico ammogliato* avvocato Annibaldi sebbene non avesse un accento di soddisfazione da chicchessia degli interessati, fu pago di essersi appieno mostrato un galantuomo di fatto, quandochè non potendo egli per legge essere astretto a

spiegare la fiducia, ed essendo in ciò garantito anche dal silenzio del suo antecessore fiduciario continuato per circa venti anni, nè da alcuno mai contraddetto, poteva col prostrarre a suo bell'agio la spiegazione della fiducia, profittare del mensile assegno di scudi venticinque e della elargizione annua dei cereali, non che lucrare egli come Avvocato colla difesa delle molteplici Cause ancora in corso di giudizio, ed altre ch'erano per intentarsi, ed il figlio come Curiale coll'attitazione giudiziaria di tali cause.

## CAPITOLO SECONDO.

*Officii governativi sostenuti dall'avvocato Annibaldi innanzi la nomina di Avvocato generale de' poveri.*

Non solo dai Cardinali, Prelati, Stabilimenti pubblici, Principi, ricchi possidenti, e private persone si ebbe in pregio la onestà ed opera legale dell'avvocato Annibaldi, ma ben anche dal Governo Pontificio. Egli conoscitore, e perspicace era alienissimo dal darsi impiegato del Governo, ed era desideroso di progredire nell'onesto, indipendente, e lucroso esercizio dell'Avvocatura già da otto anni intrapreso, quando il Principe Don Domenico Orsini nel 1838 Senatore di Roma, e Presidente del Tribunale di Campidoglio esercente la giurisdizione civile e criminale, gli offerì la supplenza ai Giudici del Tribunale stesso, per cui l'avvocato Annibaldi ricusò tenacemente la proposta, sebbene fattagli da personaggio di tant'onore, ed intelligenza. Ma stretto l'Annibaldi dagli eccitamenti e stimoli di persone rispettabili, e special-



mente del suo suocero Giuseppe Lozzi introdotti all'uopo dallo stesso Principe Orsini, dovette di mala voglia chinare la testa, caricandosi di quella sup-  
plenza, ch' esercitò *gratuitamente* per più anni in ogni ramo di quel Tribunale, comprensivamente alla giu-  
dicatura delle mercedi, e discaricandosi quale *laico ammogliato* per sentimento di squisita delicatezza dalla difesa giudiziale delle Cause anche innanzi gli altri Tribunali.

Fu pertanto l'avvocato Annibaldi per nomina Sovrana comunicata con Dispaccio della Segreteria per gli affari di Stato interni destinato a supplente presso il Tribunale di Campidoglio, e con successivi Dispacci fu nominato Pro-Presidente del Tribunale di Commercio di Roma, Pro-Segretario della Congregazione Cardinalizia della Visita Apostolica, e ripetute volte Pro-Giudice della Reverenda Fabbrica di San Pietro presso la quale sostenne per più anni l'ufficio di Consultore legale per nomina del Cardinale Prefetto della medesima, e quindi per nomina Sovrana ascese alla carica di Avvocato Fiscale nelle materie civili di competenza della stessa Reverenda Fabbrica. Resa vacante nel ridetto Tribunale di Campidoglio la carica di Giudice Aggiunto, venne per eguale nomina Sovrana promosso alla medesima l'avvocato Annibaldi colla successione di diritto al Collateralato, carica dignitosa e lucrosa.

Nei primordii però del Pontificato di Pio IX fu soppresso il Tribunale di Campidoglio per la istituzione del Municipio Romano, ed allora l'avvocato Annibaldi rimase in istato di disponibilità colla percezione del soldo mensile. Cessate le vicende politiche del 1849, e trovandosi ancora l'avvocato Annibaldi in quello stato di disponibilità, volle il Governo annoverarlo tra li

membri del Consiglio Centrale di Censura, ed in tale ufficio si condusse egli con pubblica soddisfazione; poichè, educato ed affabile sempre, ed animato a giudicare secondo la equità, manifestava lealmente agli impiegati la specie delle accuse contro di essi lanciate, ed accoglieva e ponderava quanto dai medesimi si deduceva in voce ed in iscritto a propria giustificazione. Nelle Adunanze Consigliari l'avvocato Annibaldi con sana logica, lealtà, e prudenza discuteva, ed opinava, e più volte sulla giustizia delle sue osservazioni, ovvero sulla semplice asserzione di sua cognizione della condotta dell'impiegato in opposizione alle esorbitanze dedotte nelle Note ufficiali, si sospendeva la severa risoluzione, e si procedeva ad ulteriori indagini, per le quali l'impiegato risultava scevro di colpe, ovvero veniva sottoposto a pena più mite.

La Commissione Governativa di Stato istituita in Roma nel 1849 per l'assenza del Papa, divisò d'impiantare nel Dicastero di Polizia un nuovo impiegato col titolo di Aggiunto all'Assessorato, e colle attribuzioni stesse dell'Assessore di quel Dicastero, onde moderare l'effervescenza di spirito dell'in allora Assessore generale Dandini, ed a tal effetto nominò nel 1850, a quel nuovo impiego l'avvocato Annibaldi, togliendolo così dallo stato d'impiegato in disponibilità colla percezione del soldo mensile. L'Annibaldi si adoperò al tutto, e nei modi più opportuni e convenienti, onde riuscire nel sano divisamento della Commissione Governativa; ma vedendosi costantemente respinto in ogni suo opinare, osservare, e suggerire, dovette necessariamente rendersi estraneo ad ogni materia, ed affare politico, e limitò la sua azione ed opera al disbrigo dei carcerati per materie estranee alla politica, onde

sollecitare la dimissione o traduzione dei medesimi, ovvero la di loro voltura ai rispettivi Tribunali.

Di tutto ciò l'Avvocato Annibaldi, tostochè il Papa fece ritorno alla sua Sede in Roma, ne rese inteso il Cardinale Giacomo Antonelli tanto come Segretario di Stato e Presidente del Consiglio dei Ministri, quanto come parente dell'Assessore Dandini, col quale l'Aggiunto Annibaldi, sia per convenienza dell'ufficio, sia per tratto di educazione si mantenne sempre in sociale contegno, a modo che trovandosi di poi egli all'esercizio dell'Avvocatura generale de' poveri si fece il Dandini più volte a raccomandargli l'altro suo parente l'avvocato Stefano Bruni difensore Criminale.

Decorsi però alcuni anni da quello stato ripugnante allo scopo della istituzione dell'Aggiunto all'Assessorato, ed alla destinazione dell'Avvocato Annibaldi a tale novello impiego, si determinò esso *laico ammogliato* Annibaldi, da vero galantuomo, a dimettersi dall'impiego stesso. Realmente in un bel giorno con quel coraggio civile suo proprio si astenne dall'accedere al Dicastero di Polizia, facendone contemporaneamente inteso col mezzo di un impiegato della Sezione Giudiziaria l'in allora Direttore generale della Polizia, nè più vi comparve, siccome è notissimo a tutti.

Fu allora, che l'avvocato Annibaldi con nomina Sovrana venne promosso alla Presidenza degli Archivi Notarili colla onorifica qualità e titolo di Assessore generale. Quella Presidenza all'epoca della di lui nomina in Assessore si trovava nel suo interno in un tal quale disordine, agli impiegati subalterni erano assegnati soldi tenuissimi, e le leggi sui Notai ed Archivi non erano in quella piena ed esatta osservanza da garantire il Corpo Sociale. L'Assessore Annibaldi

si adoperò in ogni modo pel completo riordinamento della Presidenza, e per l'effetto di quella garanzia. Ed infatti riuscì egli ad un interno assettamento di quella Presidenza, fece aumentare il soldo agli impiegati ad una somma corrispettiva e conveniente, assicurò ai medesimi gl'incassi e la giusta ripartizione degl'incerti, e fu vigilantissimo sui Notai ed Archivisti per l'osservanza delle leggi e discipline istituite a consolidare la pubblica fede, e la conservazione degli Atti e dei contratti.

Ebbe l'Assessore Annibaldi a rappresentare per vario tempo il Prelato Presidente degli Archivi, facendone le veci, e compiendone tutte le attribuzioni ed incumbenze, e d'ordine e nel nome Sovrano gli venne diretta una medaglia d'oro di grande dimensione coll'epigrafe « *Benemerenti* » in attestato di gradimento e di soddisfazione pel modo ond'egli avea adempiuto quello straordinario onorevole incarico.

L'Avvocato Annibaldi ad ulteriore considerazione, e pei riguardi dovutigli fu pure annoverato tra li Cavalieri dell'ordine di San Silvestro Papa, e poscia venne promosso al grado di Commendatore dello stesso Ordine.

### CAPITOLO TERZO.

*Nomina dell'Annibaldi ad Avvocato Concistoriale e de' poveri, vigilanza e carità esercitata a pro de' carcerati.*

Verificatasi nell'illustre Collegio degli Avvocati Concistoriali una vacanza, si procedette conform'è costume, dal Collegio stesso alla formazione della Terna da sottoporsi per la elezione al Papa, ed in tale Terna

fu annoverato l' avvocato Annibaldi. Siccome però il primo notato nella Terna stessa era l'Avvocato Filippo Massani, ed il secondo notato l'Avvocato Annibaldi, fu perciò prescelto il Massani, rimanendo l'Annibaldi primo notato nella successiva Terna, ed elegibile nella prima futura vacanza. Piacque però all'Avvocato Concistoriale Monsignor Andrea Maria Frattini di assumere in suo coadiutore nell'ufficio stesso l'avvocato Annibaldi, per cui questi venne con nomina Sovrana destinato a di lui coadiutore, ed allora in osservanza dell'Istituto del Collegio di dovere distendere e pubblicare colla stampa una dissertazione sopra un Testo del diritto civile, compilò l'Annibaldi una dotta ed erudita dissertazione sulla Legge Unica del Codice Giustiniano « *De castrensi omnium Palatinorum peculio* » Lib. 12, Tit. 31, che pubblicò in Roma nei Tipi Salviucci nel 1857. Quindi per la venuta morte del coadiutore Monsignor Frattini divenne l'Annibaldi Avvocato Concistoriale effettivo.

L'ufficio di Avvocato generale de' poveri per disposizione delle Costituzioni Apostoliche si conferisce ad uno tra gli Avvocati Concistoriali, e sebbene all'epoca del decesso dell'Avvocato generale de' poveri Monsignor Bonaventura Orfei Avvocato Concistoriale trovavasi ancora l'Annibaldi Avvocato Concistoriale Coadiutore, tuttavia per la sperimentata sua onestà, abilità ed attività, non che per la perdita da esso sofferta colla soppressione del Tribunale di Campidoglio della successione alla dignitosa e lucrosa carica di Collaterale, fu con nomina Sovrana non provocata nè impegnata per ufficio e favore di chicchessia destinato egli l'Annibaldi a quell'Ufficio di Avvocato generale de' poveri.

*Il laico ammogliato* Annibaldi di animo inchinevole a misericordia senza violazione della giustizia e nel proposito sempre di voler piuttosto l'amore che il timore di chiunque suo dipendente, assunse ed esercitò l'ufficio di Avvocato generale de' poveri con uno spirito, un'azione, ed un affetto da dimostrare a tutti come possano venire mirabilmente a concordia con misura e temperanza la Misericordia e la Giustizia, e come il suddito o dipendente qualunque, non corrotto per prava natura, si arrende alla ragione, all'esempio, ai modi, ed alle retribuzioni, e diviene benevolo al Superiore, ed utile alla umana società.

Ed in fatti col suo spirito di pietà e carità l'Avvocato Annibaldi avea istituita una vigilanza quotidiana sui cibi e bevande, che si somministrano ai detenuti nei diversi Stabilimenti Carcerarii di Roma, comprensivamente a quelli per gli Ecclesiastici e pei militari. Tale vigilanza esauriva col mezzo dei due Sollecitatori destinatigli dal Governo in aiuto nel disimpegno degli officii inferiori, dovendone infine di ogni settimana gli stessi Sollecitatori dargli rapporto in iscritto delle relative risultanze. Egli poi l'Annibaldi si faceva controllore dei medesimi Sollecitatori, e vieppiù teneva in freno l'Amministrazione carceraria, recandosi di sovente entro il corso di ogni settimana a quegli Stabilimenti per esaminare e saggiare gli stessi cibi e bevande, e quindi approvare ovvero biasimare, e provvedere al meglio. Volgendosi poi ai detenuti, esaminava le vesti, i letti, e le stanze per assicurarsi della lor nettezza e salubrità, li richiedeva del modo ond' erano trattati, del tempo ch' erano in carcere, dei loro crucci, delle loro angosce, dei loro bisogni, e di quelli delle loro famiglie. Se sta-

vano sotto processo, indagava, se fosse già cominciato, e come procedeva secondo la legge l'opera del Ministero Inquirente, per provvedere in caso di trascuranza, come spesso verificavasi, al disbrigo degli atti processuali; se erano condannati, assumeva ancora sopra sè, qualora ciò riconosceva opportuno per le speciali circostanze, d'implorare la clemenza sovrana: inquisiti o condannati, egli era sempre desto, e sollecito al loro bene ed al loro aiuto, provvedendo a ciò che poteva rendere la loro prigionia, se preventiva, più tollerabile; se penale, non più grave di quello che richiedeva la legge, facendosi esso sempre scudo ai medesimi contro ogni ingiusta violenza, contro ogni angheria, ed arbitrio, che volesse mai esercitarsi a loro danno, da quei che li avevano in custodia.

Volle pure l'Avvocato de' poveri, e non ostante le opposizioni fattegli ottenne, che la tariffa dei commestibili da spacciarsi nei così detti bettolini delle carceri, e che li detenuti comprano col proprio danaro, fosse preventivamente in ciascun mese sottoposta alla di lui cognizione, verifica, ed approvazione, il che fu eseguito; ed il medesimo nei suoi accessi alle carceri verificava la autenticità della tariffa ivi affissa, la qualità e quantità dei commestibili esistenti nei bettolini, e la misura ed il peso usati nello spaccio.

CAPITOLO QUARTO.

*Pratiche fatte, e successi ottenuti dall'Avvocato medesimo a bene dei carcerati e delle loro famiglie presso la Venerabile Archiconfraternita della Carità in San Girolamo di Roma.*

Si fece anche sollecito il laico ammogliato Annibaldi a pro dei carcerati e delle loro afflitte e bisognose famiglie nella qualifica di Deputato della Venerabile Archiconfraternita della Carità in San Girolamo di Roma, qualifica conferitagli per la nomina in Avvocato generale de' poveri. Era angoscioso e straziante al bell' animo dell'Avvocato Annibaldi il vedere la istantanea miseria e rovina, che opprimeva la famiglia del padre, della vedova madre, o del parente, per la di cui carcerazione oltre il lutto, ed il dolore avvenivale la totale mancanza del vitto giornaliero, e del modo con cui sopperire alle altre necessità della vita. Propose perciò in adunanza dei Deputati di detta Archiconfraternita d'istituire sul ricco patrimonio di questa un fondo pecuniario per sussidiare le famiglie povere dei carcerati, tostochè il detenuto veniva posto sotto inquisizione, e da progredirsi in ciascuno dei mesi successivi sino a che il detenuto stesso in precedenza del giudizio, ovvero per dichiarazione giudiziaria non avesse conseguita la libertà, oppure se condannato non avesse subito il giudizio di Revisione.

Trattandosi di novella istituzione, sebbene l'impegno e lo zelo del proponente riuscirono a farla accogliere ed approvare, tuttavia il fondo pei sussidii



fu limitato alla tenue somma di annui scudi diciotto. Ma l'Avvocato de' poveri soddisfatto dell'approvazione in genere di quella istituzione, si dette colla sua fermezza a replicare officii e preghiere presso quei Deputati per fare accrescere lo stabilito fondo, quale entro due anni fu elevato dalla filantropia e pietà degli stessi Deputati ad annui scudi seicento. Con tale istituzione proposta per ispirito di misericordia dall'Annibaldi e suffragata dalla filantropia dei Deputati della Carità, si rese la Procura de' poveri operatrice benefica anche delle famiglie dei carcerati poveri.

Parimente come Deputato della Carità, l'Avvocato Annibaldi si adoperò perchè li Condeputati al Congresso delle Carceri Nuove riassumessero, a seconda dell'antica osservanza, le caritatevoli visite mensili in quelle carceri, visite tralasciate da più anni a causa che l'Archiconfraternita era stata privata dell'azienda da tempo antichissimo esercitata di dette carceri. Buon successo n'ebbe egli dall'usate pratiche e da' suoi officii; poichè dalla pietà dei Condeputati ottenne la reviviscenza di quelle caritatevoli visite mensili e dalla filantropia dei Deputati dell'Archiconfraternita, conseguì a suo suggerimento che si destinasse un annuo fondo pecuniario da ripartirsi e distribuirsi nelle visite stesse ai singoli detenuti nelle ridette Carceri, per confortarli ancora coi mezzi materiali.

Inoltre l'Avvocato de' poveri Annibaldi, venuto in cognizione che certa Maddalena Calidi avea con testamento ingiunto a' suoi eredi di pagare annualmente scudi trenta alla ridetta Archiconfraternita della Carità, ed incaricata questa di erogare la somma stessa in caritatevole distribuzione a pro dei detenuti presenti nelle Carceri Nuove nel giorno anniversario della di

lei morte, ed altresì verificato che per essere quelli eredi in mora nell' eseguire il pagamento si era da più anni tralasciata la pia distribuzione, si fece ad insistere perchè l'Archiconfraternita stessa agisse nei modi più proficui per astringere gli eredi della testatrice al dovuto pagamento.

Le premure dell' Avvocato de' poveri ebbero ottimo successo; giacchè l' Archiconfraternita mediante l' esercizio giudiziale della sua azione contro gli eredi della Calidi esigette le somme da essi dovute e non pagate, e commise allo stesso Annibaldi qual Deputato di fare nel giorno 27 ottobre 1868, anniversario della morte della pia testatrice, la caritatevole distribuzione degli scudi trenta ai detenuti presenti nelle suddette Carceri, riserbandosi la medesima Archiconfraternita di provvedere sugli arretrati in seguito di liquidazione delle spese tutte occorse, ed a norma di quanto fosse per ordinare l' Autorità ecclesiastica per la qualità tassativa del pio legato ai presenti in quelle carceri, nel determinato giorno anniversario. La distribuzione con adeguato riparto si effettuò dall' Annibaldi in detto giorno 27 ottobre 1868 nelle mani dei singoli detenuti nelle Carceri Nuove *in numero di trecentotrenta*, i quali tutti avvertiti della pia istituzione, *dal laico ammogliato* distributore invocavano eterna requie all' anima della caritatevole testatrice.

CAPITOLO QUINTO.

*Zelo di giustizia dell' Avvocato de' poveri nella difesa giudiziale degl' inquisiti per qualunque titolo comune, o politico.*

Nè solo da padre pietoso *il laico ammogliato* avvocato Annibaldi confortava, provvedeva, e tutelava gl' infelici detenuti, ma ben anche dispiegava uno zelo di giustizia nel difenderli in giudizio, sia ad eliminare la calunniosa imputazione, sia a rimuovere l' errore, o l' arbitrio, che poteva distorcere, o fuorviare la legge. Egli nell' assumere l' ufficio di Avvocato generale de' poveri ravvisò una nociva tardanza e disordine nella trasmissione dei processi alla Procura de' poveri per parte delle Cancellerie dei molteplici Tribunali Criminali; si avvide nelle persone addette alla pubblica difesa col titolo di Procuratori de' poveri di una dissensione tra essi, del niun conto fatto dai medesimi del loro Capo d' ufficio Avvocato de' poveri, e di una depressione di animo, che rendeva loro fastidioso l' esercizio della difesa officiosa; ed intese nelle pubbliche carceri dalla bocca dei detenuti e della loro custodia il discredito e la sfiducia, in cui con umiliazione del Governo si teneva la Procura generale de' poveri.

La lealtà però, la rettitudine, la prudenza, e la destrezza dell' Annibaldi riuscirono nel periodo di pochi mesi a mettere in gara le Cancellerie dei Tribunali Criminali compresi gli ecclesiastici e militari nella sollecita e regolare trasmissione alla Procura

de' poveri dei processi delle Cause in corso di giudizio; a riannuodare tra loro gli animi degli addetti alla pubblica difesa, a renderli a sè stesso affezionati ed amorosi nella dipendenza e subordinazione, e a dar loro animo a costituirsi, come in fatto si costituirono, in una eletta di pubblici difensori, proficui alla giustizia per ingegno, dottrina e lealtà, ed ispirati da sentimenti di carità; e così la Procura generale dei poveri riprodusse gli effetti della sua istituzione, riacquistò la pubblica estimazione, ritornò nella piena fiducia dei carcerati, e fu ridonata all'antico splendore. Dell'opera soltanto del superiormente nominato avvocato Stefano Bruni annoverato tra li *dieci* Procuratori de' poveri non si servì l'Avvocato de' poveri, Annibaldi, nella difesa delle Cause di officio per oltre anni quattro, sciente e quiescente il Governo.

Instancabile nell'esercizio del suo officio defensionale, *il laico ammogliato* Avvocato de' poveri prendeva cognizione, ed esaminava ogni processo, e quindi commetteva ai Procuratori de' poveri il patrocinio delle rispettive Cause, avvertendo principalmente di adattare in ogni guisa l'opera alla materia. Collo stesso Procuratore destinato trattava e discuteva del merito della Causa, e combinava il piano della difesa, ed i mezzi per convalidarla. Nelle cause poi di maggior rilievo adunava presso di sè, anche più volte se occorreva, tutti li Procuratori, per discutere e cribrare il merito della Causa, per discernere ed analizzare gli Atti Processuali, e trarre dall'ingegno, dottrina ed accortezza di ciascuno le migliori ragioni di fatto e di diritto, a sostegno e solidamento del patrocinio.

Tali Adunanze generali per istituzione introdotta dallo stesso Annibaldi solevano pur farsi una volta in

ciascun mese, ed ivi ogni Procuratore poneva in mezzo i suoi casi legali, i risultati dei giudizi sostenuti, le difficoltà delle cause che aveva per le mani, e si ventilava, si discuteva tutto, e si preparavano ed aguzzavano armi di scienza ed eloquenza, buone a combattere le pretese fiscali.

Non ometteva l' Annibaldi *laico ammogliato* innanzi la proposizione delle cause di accedere alle carceri per conferire in merito delle medesime coi rispettivi inquisiti, ed avvertirli del giorno della proposizione, della persona del pubblico difensore destinato pel patrocinio, e delle prove e schiarimenti occorrenti a sostegno dei fatti da addursi a difesa e discolpa. Eguali conferenze ed avvertenze faceva egli in propria casa coi parenti ed altri ufficiosi per gli stessi inquisiti, li assicurava di ogni impegno e zelo della difesa, li confortava nell'afflizione e nel dolore, insinuava loro di far tregua colla rassegnazione, e rifiutava nei modi urbani e soddisfacenti qualunque oggetto gli veniva offerto in dono dal povero o dal ricco per le sue cure e fatiche, sebbene l' accettazione del compenso spontaneo a motivo della difesa è permessa all'Avvocato de' poveri dalla ragione e dalla legge. In oltre dirigeva il parente povero dell' inquisito al Prelato delle Carceri Nuove, con istanza che l'Annibaldi stesso redigeva, per procurargli un sussidio sull' anzidetto fondo dell' opera pia istituita dall' Archiconfraternita della Carità per le famiglie povere dei carcerati in corso di giudizio, e sovente quel sussidio era preceduto dall' elemosina che del proprio facevagli lo stesso *laico ammogliato* Annibaldi, il quale voleva talmente indenne e garantito il povero presso di sè, che ha espulso dal suo servizio qualche domestico per avere

dimandata ed esatta una mancia, o regalo qualunque.

Egli, l'Annibaldi, colla sua veste di Avvocato generale de' poveri, e col suo carattere indipendente in aiutare il povero e difendere il reo, si faceva presente a tutt' i Tribunali di qualunque giurisdizione, non eccettuati gli ecclesiastici ed i militari per assicurarsi del valido patrocinio del Procuratore da esso destinato, e per coadiuvarlo nel caso di sussunte per parte del Fisco. Il titolo della Causa, per atroce ed esoso ch' esso fosse, non lo disanimava punto, ed in qualunque materia diversa di gravità, di misura, e di essenza, pronto sempre ad ogni argomento, ad ogni discussione, ove fosse in periglio l'onore, la libertà, la vita d' un uomo, scendeva nel campo scevro di ogni timore e di ogni codardia, e pieno di alacrità onde compiere il suo dovere e servire il Sovrano, di cui avea il mandato nel fare trionfare l' innocenza, o nel fare che il reo non fosse più punito di quello che vuole la legge, e così, in adempimento del Sovrano mandato, *il laico ammogliato* Avvocato de' poveri faceva tuonare la sua libera parola tanto nella difesa contro una imputazione COMUNE, quanto POLITICA.

Ed è notabile, che nella difesa delle Cause per imputazione politica, è imposto dalla legge un maggior carico all' Avvocato de' poveri, e perciò all' opera di questo in tali Cause invigila la moralità pubblica. Nelle Cause di titolo comune, anche il più esoso ed atroce, è in facoltà dell' inquisito di rimettersi al patrocinio della Procura de' poveri, ovvero di nominare un difensore particolare di sua fiducia. D' altronde nelle Cause politiche di qualunque entità deve l' inquisito riconoscere a suo difensore l' Avvocato

de' poveri, onorato e stipendiato dal Governo, e raramente si approva la scelta da esso fatta del difensore particolare, sempre che si verifichi in persona di fiducia del Governo stesso. Inoltre si tiene occulta all'inquisito politico la persona del testimonio dedotto in prova della imputazione che lo riguarda, e con ciò viene privato del beneficio del confronto coll'intervento personale del testimonio stesso in Udienza, beneficio indotto per legge nei delitti maggiori di titolo comune a scuoprimento della verità, e che non può trasandarsi senza l'espressa rinunzia dell'inquisito stesso.

Nei giudizi per titolo politico abbenchè sia permesso all'inquisito d'intervenire personalmente in Udienza nel giorno della proposizione della Causa per dare gli schiarimenti opportuni sulle circostanze di fatto relative alla imputazione, tuttavia in seguito dei dati schiarimenti vien egli l'inquisito subitamente estratto dalla sala di Udienza, e rimandato in carcere senza punto conoscere se, e quali deduzioni siansi in voce od in iscritto esposte dal suo difensore, e rimanendo privo della facoltà accordata dalla legge agl'inquisiti per titolo comune di poter soggiungere in Udienza ciò che credono a loro vantaggio dopo udita la difesa. L'inquisito per imputazione politica è sottoposto ad un Tribunale composto di sei giudici, per cui a confronto dell'inquisito per qualsiasi titolo comune giudicato da un Tribunale composto di quattro giudici gli si rende più difficile di conseguire la dimissione dal carcere per parità di suffragii, dovendone a quest'effetto concorrere tre a di lui favore. La confisca dei beni è prescritta dalla legge a carico soltanto dei condannati a pena capitale per taluni dei reati politici.

Nei giudizi criminali per titoli comuni vi sono due gradi ordinarii di giurisdizione pei delitti minori e pei delitti capitali; ed esauriti quei due gradi, v'è il rimedio della Revisione diretta ad implorare l'annullamento della Sentenza di secondo grado, sia per violate forme sostanziali, sia per falsa applicazione di legge penale, sia per eccesso di potere; e se il giudicato è favorevole al ricorrente, il Tribunale che annulla, decide sul merito. Per tutti gli altri delitti di titolo comune v'è un solo grado di giurisdizione, ma il rimedio della Revisione pei motivi e per gli effetti suddetti è sempre in pronto per prescrizione di legge al condannato; d'altronde il condannato per imputazione politica a qualsiasi pena anche capitale non gode nè il beneficio dell'Appello, nè il rimedio della Revisione, e solo nel caso di condanna a pena capitale, se la decisione emanata da uno dei turni del Tribunale della Consulta non è stata ad unanimità di voti, si ammette per legge una revisione tassativa al merito stesso della Causa coll'intervento dell'altro turno del medesimo Tribunale, uniforme sempre nei principii e nelle massime. Questa revisione di merito si effettua senza intervento dell'accusato, a differenza dei giudizi di Appello nelle Cause capitali di titolo comune, ove il condannato ha diritto d'intervenire personalmente in Udienza, e di mandare che sia richiamato a confronto alcuno dei testimonii comparsi in prima istanza, e vengano pur chiamati dei testimonii nuovi.

Al cospetto e nella osservanza di queste prescrizioni di legge sui titoli e giudizi politici, il pubblico difensore Annibaldi avvocato de' poveri nella sua onestà, perspicacia, e da vero verissimo galantuomo, si dava allo scrupolo nell'esercizio delle relative sue at-



tribuzioni, scrutinava l'azione di ufficio dei Procuratori da esso destinati pel patrocinio, e tutto prevedeva, ed al meglio provvedeva. Egli sebbene per gli umani e pietosi effetti apportati agli inquisiti anco politici, coi suoi accessi e vigilanza nelle carceri e col procurare il disbrigo degli atti processuali avesse già riscossa estimazione e fiducia dai medesimi, tuttavia allorchè si presentava loro qual difensore per conferire sul merito delle Cause, si mostrava conoscitore appieno delle risultanze processuali, li avvertiva delle prove e schiarimenti occorrenti a solidità della difesa, ed usava con essi di quell'affabilità sua propria, e desiderata dall'infelice. Così egli comportavasi per obbligo di suo ufficio, e per eliminar da essi ogni sospetto ed incertezza, che naturalmente loro induceva la qualità di un difensore assegnatogli dal Governo, e da questo onorato e stipendiato. Con elogi poi giusti e leali del Procuratore d'ufficio, destinato pel patrocinio, ne significava ad essi la persona, ed insinuava loro di trattare col medesimo con fiducia e lealtà.

Fedele alle prescrizioni di legge, l'Annibaldi nel manifestare agl'inquisiti politici il contenuto in loro aggravio nelle deposizioni dei testimoni fiscali, ne occultava ai medesimi il nome degli stessi testimonii, e tutto ciò che poteva dar loro sentore delle persone testificanti; ma fedele in pari tempo ai naturali principii di onestà e moralità, si faceva con perspicacia e cautela a promuovere delle dimande all'inquisito colla mira di riuscire sulle sue risposte ad eccepire il testimonio, e renderlo manifestamente calunnioso, ovvero legalmente sospetto. E non di rado è in ciò riuscito l'Avvocato de' poveri Annibaldi, il quale dopo avere per tal guisa conferito coll'inquisito si è pro-

curato, insciente il medesimo, i documenti consentanei alle di lui risposte, ed all'appoggio di quelli ha ottenuta la libertà dell'inquisito stesso, ed ha cavata la maschera al testimonio, che teneva ad usbergo della sua calunnia l'assicurato segreto. Onde poi l'infelice inquisito politico per delitto capitale non avesse a subire la condanna di morte ad unanimità di voti, e fosse luogo per la discrepanza dei medesimi alla sovradetta Revisione di merito, si adoperava, si sforzava, ed insisteva al tutto l'Annibaldi per ottenere un solo voto dissenziente da quella condanna, il che sovente si è conseguito, e ripropostasi la Causa stessa a' turni riuniti della Consulta è stata talune volte riformata la Sentenza colla esclusione della pena capitale, e della confisca dei beni, e coll'applicazione di pena inferiore.

Le visite così dette Grazie, solite a praticarsi nei vari Stabilimenti carcerarii di Roma in tre distinte ricorrenze dell'anno dal Direttore generale di Polizia nella qualifica di Vice-Camarlengo in unione a varie Autorità giudiziarie, ed in associazione ad altri comprensivamente all'Avvocato de' poveri, onde ascoltare li reclami dei detenuti, provvedere ai loro bisogni, e procurare il disbrigo dei processi, ed onde accordare la dimissione dal carcere a coloro, che, condannati per titoli estranei al brigantaggio, al furto, ed alla truffa hanno ancora ad espiare altri tre mesi della sofferta condanna, tali visite si trasandavano, nel carcere politico in San Michele a Ripa, abbenchè il titolo politico non fosse escluso dalla grazia, ed in quel carcere vi fossero molti condannati per titoli comuni estranei alla suddetta eccezione. L'Annibaldi si adoperò con energia somma e con apposita destrezza a far compiere la istituzione delle visite graziose coll'accesso dei visi-

tatori anche in quel carcere. E così li detenuti nel medesimo per titolo comune o politico poterono godere gli effetti della grazia Sovrana, e proporre le loro querele per attendere dalla giustizia dei visitatori, sorvegliati sempre e distimolati dall' Avvocato de' poveri tutore dei detenuti, i provvedimenti opportuni, ed il disbrigo degli atti Processuali.

Quest' onesto, ingegnoso, sagace e caritatevole sviluppo dei propri doveri nell' Avvocato de' poveri Annibaldi in assistere gl' Inquisiti per titolo politico, e nella difesa delle loro Cause, fu sempre a tutti palese, si ritenne da ognuno in tutti li casi consentaneo alla lettera ed allo spirito del mandato da esso ricevuto, fu esaltato dalla pubblica moralità ed encomiato da ogni savio, abbenchè fosse impegnato per contrario suo spirito di parte. Tra le innumerevoli Cause politiche patrocinate dalla Procura de' poveri durante l'esercizio *del laico ammogliato* Annibaldi, sono a segnalarsi le seguenti.

## CAPITOLO SESTO.

*Cenni sulla causa politica relativa al cav. Lodovico Fausti innanzi il Tribunale della Consulta.*

Avvenuto negli anni testè scorsi l' arresto del cavaliere Lodovico Fausti, conobbe l' Avvocato de' poveri Annibaldi quest' avvenimento per notizia datagli dal Sollecitatore de' poveri Filippo Di Pietro nelle ore pomeridiane dello stesso giorno di Domenica, in cui esso Di Pietro lo vide tradurre nell' addizionale delle Carceri nuove. Sorpresa e dispiacenza gli cagionò tale annunzio, specialmente per l' antica conoscenza che

aveva del Fausti e della sua ottima famiglia. L'Annibaldi era solito recarsi da Monsignor Andrea Pila in allora Ministro dell'Interno nella sera di ogni Domenica per reciproco amichevole sollievo, nè giammai per colloquio sugli affari di quel Ministero, ai quali fu egli sempre estraneo del tutto, siccom'è noto agl'impiegati dal Ministero stesso. Nella sera pertanto della sovradetta Domenica l'Avvocato Annibaldi recatosi dal Ministro Pila dimandò a costui, se sapeva, che il Fausti era stato arrestato, e n'ebbe in risposta, che ben lo sapeva. Mostrò desiderio l'Annibaldi di conoscerne il titolo, ed il Ministro accennò il titolo politico; al che l'Annibaldi portò le sue osservazioni sulle qualità personali del Fausti, sulla di lui condizione, e sulla mania, eccitata da passioni e profitti, di apporre alla persone delitti politici, siccome credibili in ragione dei tempi. A tali osservazioni si espresse il Ministro, che il giudizio spettava al tribunale, e dopo ciò entrambi si tacquero in oggetto.

Quindi l'Annibaldi si fece sollecito a condursi nel carcere di detenzione del Fausti, e con questo divise le apprensioni e il dolore; lo riguardò su quanto gli era d'attorno, onde nulla gli mancasse di ciò ch'era compatibile con una detenzione preventiva: lo invitò ad esternargli li propri desiderii, ed a manifestargli li suoi bisogni, onde appagarlo, e provvedere in tutto ciò ch'era consentaneo al suo stato, ed era nella cerchia della caritatevole giurisdizione dell'Avvocato de' poveri. Il cavalier Fausti si dichiarò provvisto del necessario, si lodò della custodia carceraria, ed interessò vivamente l'Annibaldi a far sollecitare la sua dimissione dal carcere, dicendosi a piena bocca innocente del tutto. L'Annibaldi per dovere del suo officio cir-

coscritto per lo stato di detenzione del Fausti ai soli atti di misericordia, nulla gli profferì di sua bocca sul titolo politico, accennatogli in generale dal ministro Pila, gli promise di zelare per la sua dimissione dal carcere, e qualora volesse procedersi, pel disbrigo degli atti relativi, lo confortò alla meglio, lo raccomandò alla custodia carceraria per prevenire qualunque angheria od arbitrio a di lui danno, e lo lasciò con assicurazione di sollecito ritorno per raggiugliarlo del successivo suo operato.

Si dette subito premura l'Annibaldi di verificare lo stato degli atti e delle disposizioni relative alla detenzione del Fausti, ed essendo stato assicurato degli ordini dati per la formazione del processo a carico di esso e dei coinquisiti, si diresse al giudice Processante destinato, cui raccomandò caldamente la possibile sollecitudine nella ultimazione dell'opera commessagli dalla Superiorità.

Quindi ritornò l'Avvocato de' poveri dal Fausti, lo fece inteso delle pratiche usate, e lo avvertì degli ordini superiori per la costruzione del processo, e delle calorose premure da esso fatte presso il giudice Processante. Il Fausti si dichiarò dispiacente della processura a motivo unicamente del ritardo che ne avveniva alla sua liberazione, e delle apprensioni che si sarebbero suscitate in quei di sua famiglia; in pari tempo però si manifestò contentissimo di esser messo a crogiuolo mediante un processo, e così venire legalmente depurato da qualunque fatto calunniosamente imputatogli. Mostrò desiderio d'intervenire quotidianamente alla Santa Messa, e di poter talvolta confessarsi e comunicarsi; ma l'Annibaldi nel promettergli ogni suo impegno perchè fossero appagati quei

religiosi desiderii, non gli occultò la grave difficoltà della riuscita a motivo del di lui stato di segreta sino alle contestazioni finali. Lo esortò a rassegnarsi, lo confortò, e se ne partì con promessa di ritorno.

Accedette l'Avvocato de' poveri dal Fausti altre due volte, e niun motto questi gli fece mai dell'andamento della sua processura, e delle imputazioni lanciategli contro, nè l'Annibaldi gl'introdusse mai discorso sulle medesime, sia perchè era egli nel fermo proposito, e nell'osservanza tenacissima di non prender discorso cogl'inquisiti qualunque, innanzi la ultimazione e chiusura dei rispettivi processi, sulle imputazioni dedotte a loro carico nei medesimi, sia perchè ben sapeva che la Procura de' poveri, benchè pubblicamente sperimentata per onestà, ingegno, dottrina, e spirito di carità, era stata messa in diffidenza della famiglia del Fausti per opera altrui, ed era stata perciò fatta estranea dalla di lui difesa. Il Fausti però scevro di passioni, e desideroso del proprio bene, esprimeva talune volte all'Annibaldi il desiderio di essere patrocinato, se patrocinio abbisognava, dalla Procura de' poveri; ma l'Annibaldi gli rispondeva, che nel caso dannatissimo di patrocinio, si affidasse a qualunque difensore che gli avessero suggerito li propri figli. Del resto, ebbe sempre l'Annibaldi in quei due ulteriori accessi alle carceri a ravvisare nel cavalier Fausti una calma di spirito prodotta da rassegnazione nelle sue tribolazioni, e da fiducia nelle risultanze processuali, e nella giustizia dei giudicanti.

Si propose la causa col titolo di *cospirazione* innanzi il Primo Turno del Supremo Tribunale della Consulta, essendo il Fausti patrocinato dal difensore particolarmente eletto, e molti dei coinquisiti dalla Procura

de' poveri. Il difensore del Fausti senza interessarsi della stravaganza ed esorbitanza del titolo *di cospirazione* nel caso in questione, si fece a contraddire e negare ogni di lui responsabilità nel fatto incriminato. L'Avvocato de' poveri però ritenne obbligo della difesa di fare rettificare il gravoso titolo di *cospirazione* coll'essere tradotto all'altro minore *di turbamento dell'ordine pubblico*, applicandosi così, a seconda della giustizia, all'inquisito, che per sentenza dei giudici fosse riconosciuto colpevole, la pena corrispondente al fatto ed alla legge. Fu perciò che in un ai Procuratori destinati ai vari inquisiti s'impegnò, e si sforzò da prima a dimostrare e sostenere in iscritto ed in voce la stravaganza ed esorbitanza del titolo fiscale di *cospirazione* nella Causa, e poscia sul tema consentaneo agli atti processuali, cioè *di turbamento dell'ordine pubblico*, dedusse e discusse in ispecie per la negativa, ovvero per l'attenuazione della rispettiva responsabilità degli inquisiti.

Con questa condotta di difesa si ottenne dalla Procura de' poveri la dichiarazione del Tribunale esclusiva *della cospirazione*, e costitutiva *di turbamento dell'ordine pubblico*, con che gl'inquisiti tutti contrassero una imputazione di minore entità, e le condanne non oltrepassarono gli anni venti di galera per taluni, compreso il Fausti, e furono notevolmente minorate per altri difesi dalla Procura stessa. In tal modo il cavalier Fausti per avvedutezza e sforzo della Procura de' poveri fu assoggettato per un minor titolo ad una minore pena, quandochè non essendo riuscito il suo particolare difensore a toglierlo dalla responsabilità del delitto, e non avendo eccepito contro il titolo fiscale *di cospirazione*, sarebbe soggiaciuto alla pena

della galera in vita. Il cavalier Fausti venne quindi trasferito nel carcere in San Michele a Ripa per espiare la pena, e l'Avvocato de' poveri nei suoi accessi officiosi a quel carcere ebbe col Fausti colloquio due volte.

### CAPITOLO SETTIMO.

*Difesa di officio per gl' inquisiti innanzi il Consiglio di Guerra istituito per Legge Stataria nella insurrezione del 1867.*

La insurrezione comparsa in Roma nel 1867 dette luogo alla promulgazione di una Legge Stataria in virtù della quale talune cause di titolo politico in un ad altre di titolo comune vennero sottoposte al giudizio sommario di un Consiglio di Guerra. Questo Consiglio si adunava formalmente nel Forte Sant' Angelo, ed ivi l'Avvocato de' poveri Annibaldi in un ai suoi Procuratori dovette accedere due volte per la difesa di due distinte Cause, ma in seguito dell'esito felicissimo riportato su di ambedue dalla pubblica difesa, cessò dall'adunarsi il Tribunale Statario nel Forte Sant' Angelo e si amalgamò tra li Consigli di Guerra nei soliti locali della Pilotta.

In una di quelle cause era inquisito un tal Pietro Galli per preteso titolo di gettito di una bomba nel mezzo di una pattuglia composta di carabinieri e comuni di linea, che faceva transito nella Via del Tritone in ora tarda della notte, e colla quale nell'atto del gettito e scoppio della bomba s'imbattè il solo Galli diretto alla sua abitazione nel prossimo Palazzo Barberini, da dove era uscito due ore innanzi per



accompagnare e condurre la propria fidanzata e la di costei madre nella loro abitazione in Via del Babuino diretta a quella del Tritone. Abbenchè per la procedura Stataria il Processo si compilasse nell'atto della seduta, tuttavia l'ingegno, la dottrina e lo zelo della pubblica difesa riuscirono a rendere libero l'infelice inquisito.

In altra di dette cause proposta nei giorni successivi erano inquisiti *cinquantaquattro* individui per titolo d'insurrezione promossa nel Rione Trastevere, ed operata nella casa del coinquisito Giulio Ajani. L'Avvocato de' poveri Annibaldi ebbe grave sgomento in assumere la difesa officiosa di tale causa, specialmente per la mancanza dello studio preventivo degli atti processuali, che in relazione a ciascuno dei cinquantaquattro inquisiti dovevano sorgere e costruirsi *seduta stante*. Non mancò però alla perspicacia e sagacità legale dell'Annibaldi di rinvenire un giusto e legale mezzo, pel quale togliere sè ed i Procuratori da ogni sgomento ed imbarazzo, ed esimere li cinquantaquattro inquisiti dagli effetti di un giudizio Statario di tanta gravità per la materia e pei tempi.

Egli innanzi al cominciamento della seduta volle leggere ed esaminare li Rapporti ufficiali relativi al fatto incriminato, e scorgendo nei medesimi che concordemente si stabiliva il principio ed il termine di quel fatto, a modo che il compimento di questo si verificava precedente la promulgazione della Legge Stataria, vide limpidamente sorgere dagli stessi Rapporti la eccezione d'incompetenza del Consiglio Statario a conoscere e giudicare la relativa Causa. Manifestò i risultati delle sue indagini ed il divisamento concepito ai bravi Procuratori destinati pel patrocinio, i

quali lo accolsero con giubbilo e con persuasione di felice esito. Ed infatti aperta la seduta, abbenchè li cinquantaquattro inquisiti fossero stati estratti dal carcere e condotti in prossimità della sala di udienza, l'Avvocato de' poveri prese pel primo la parola e volgendosi al Presidente del Consiglio gli accennò l'eccezione d'incompetenza, che intendevasi dalla difesa di dare e discutere preliminarmente, ed avvertì che gl'inquisiti non doveano introdursi nella Sala di Udienza sino a che il Consiglio con Decreto non avesse rigettata quella eccezione, dichiarandosi competente.

Li cinquantaquattro inquisiti senza essere rimandati in carcere, rimasero fuori della Sala in attenzione dei risultati del giudizio incidentale; li difensori con eguale ingegno, e dottrina, non che con uno zelo di verità e di giustizia, discussero e sostennero in fatto ed in diritto la solidità ed ammissibilità della eccezione; l'Avvocato de' poveri si fece sempre pronto a rintuzzare le pretese dell'Uditore Divisionario facente le funzioni di Fiscale, e i giudici ritiratisi in Camera di Consiglio per deliberare, dopo la permanenza ivi di oltre un'ora, si ripresentarono in Tribunale, facendo solenne dichiarazione della propria incompetenza.

In tal modo la Causa eliminata dal giudizio statario rimase di competenza del Supremo Tribunale della Consulta, presso cui dall'Avvocato de' poveri si ottenne subitamente per molti degl'inquisiti l'abilitazione a difendersi fuori del carcere, e tutti sottoposti ad un regolare Processo, assistiti da una valida ed accurata difesa, e giudicati con piena e matura cognizione della Causa, poterono evitare quella estrema pena, che dapprima si bucinò a carico di molti, e quindi si minacciò sul capo di soli due, come vedremo più sotto.

CAPITOLO OTTAVO.

*Difesa d'ufficio per gl'inquisiti nei giudizi attitati innanzi la Consulta per titolo della suddetta insurrezione sulla mina nella Caserma di Serristori, e sui fatti avvenuti nella casa e nel lanificio di Giulio Ajani in Trastevere.*

Successivamente si propose innanzi il Primo Turno della Consulta la nota Causa sulla mina nella Caserma di Serristori, nella quale il Procuratore Fiscale colle sue conclusioni invocò la morte per *Nove* dei coinquisiti. La pubblica difesa, accampata già e ben disposta per le cure dell'Avvocato de' poveri, si fece contro con ammirabile energia confutando con valide prove, indizi, ed argomenti le pretese fiscali, e dimostrandone la esorbitanza; ed infatti dei *Nove* chiamati dal Fisco al patibolo, soli *Due* Giuseppe Monti e Gaetano Tognetti rimasero colpiti dalla pena capitale per Sentenza del Supremo Tribunale, mentre altri due vennero condannati alla galera in vita, quattro alla galera per venti anni, ed uno alla galera per *soli anni dieci*. Nel rimanente vennero minorate le gravi pene invocate dal Fisco, a carico di altri coinquisiti, e taluno conseguì la libertà.

Siccome però era riuscita la pubblica difesa ad ottenere pel Tognetti qualche voto esclusivo della pena capitale, così si fece luogo per disposizione di legge alla revisione della Causa per tutti li condannati col l'intervento del Secondo Turno dello stesso Supremo Tribunale. Ripropostasi la Causa avanti l'intero Tri-

bunale della Consulta, la pubblica difesa si fece con raddoppiato coraggio e con solidissima allegazione defensionale a combattere la prima Sentenza, ma questa venne confermata ad eguale unanimità di voti in quanto a Monti, ed a pluralità di voti, in maggior numero però di detta prima Sentenza, in quanto a Tognetti. Nel resto, la prima Sentenza subì una tenue modificazione riguardo a taluno degl'inquisiti, ch'era stato condannato a pena temporanea.

Nel giorno innanzi la esecuzione capitale della sentenza, il *laico ammogliato* Avvocato de' poveri a pieno esaurimento del suo pietoso e caritatevole officio si presentò al Papa, supplicandolo per la commutazione della morte colla galera in vita, ed esponendo in voce i motivi di equità, e le ragioni di parità, che consideratamente sembravangli applicabili al caso. Ma la Sentenza sul capo di Monti e Tognetti ebbe la piena esecuzione nel successivo giorno.

Di poi si propose in Consulta avanti il primo Turno col titolo d'insurrezione la sopradetta Causa riguardante il fatto di Trastevere nella casa e nel lanificio di Giulio Ajani. Il Procuratore Fiscale, ritenuto il tema d'insurrezione, invocò la pena di morte su' *quattro* degl'inquisiti, per molti additò la galera in vita, e per altri molti accennò la galera di anni venti, riserbando la galera di minor tempo per pochi dei medesimi. La pubblica difesa nei congressi preparatorii tenuti presso l'Avvocato de' poveri ravvisò nel fatto in base degli atti processuali uno stato *di cospirazione*, e non *d'insurrezione*. Quindi in iscritto ed in voce si adoperò per la rettifica del titolo della Causa, onde se alcuno degl'inquisiti volesse ritenersi responsabile del fatto, si riguardasse però nello stato più mite dimostrato

dagli atti del Processo. Il Tribunale non accolse tali deduzioni, ma sebbene ritenesse il tema *d'insurrezione*, limitò la pena capitale a *solì due* annoverandoli tra li capi ed agenti principali della generale insurrezione, cioè ad unanimità di voti l'applicò a Giulio Ajani, ed a maggioranza di voti a Pietro Luzi, cosicchè la difesa sottrasse da quella pena gli altri due mirati dal Fisco, e riuscì ad evitare la unanimità dei voti per il Luzi, con che ottenne di portare la Causa a nuova discussione. La galera in vita si applicò ai due sottratti dalla pena di morte, ed a vari altri, mentre nel resto s'infisse la galera a tempo, e taluno fu dimesso dal carcere.

Tornata la Causa a discussione innanzi l'intiero Tribunale della Consulta, si avvide l'Avvocato de' poveri della pertinacia nei Giudici a voler ritenere nel caso il tema *d'insurrezione*. Di concerto però coi suoi Procuratori determinò di tener fermo l'assunto tema difensionale di *cospirazione* importante la pena della galera in vita; ed in pari tempo ad evitare la pena di morte, ed indurre li Giudici all'applicazione della pena stabilita per *la cospirazione*, qualora non volessero recedere dall'adottato tema *d'insurrezione*, stabili di stringerlo colla sentenza da essi pronunciata nella sovradetta Causa della Mina di Serristori, ove, nel dichiarare le persone tutte riconosciute quali capi ed agenti principali della generale insurrezione non fecero menzione alcuna delle persone di Ajani e Luzi. Con ciò proponeva di sostenere, che, ritenuto ancora il tema d'insurrezione, dovrebbero l'Ajani ed il Luzi riguardarsi quali agenti secondarii pei moti insurrezionali nel Rione Trastevere, e quindi soggetti ad un grado di pena minore dei capi ed agenti principali, quali unicamente la legge sottopone alla pena di morte.

Questo piano di difesa operò mirabilmente nei suoi effetti. Imperocchè il Tribunale sebbene persistesse nel ritenere il tema *d'insurrezione*, tuttavia riconobbe giusto di dichiarare l' Ajani ed il Luzi agenti secondari, nella medesima, e quindi riformando la prima Sentenza applicò ai medesimi la pena della galera in vita, e diminuì di un grado le pene tutte inflitte con quella sentenza, ordinando altresì la dimissione dal carcere di taluni dei condannati in virtù della medesima.

#### CAPITOLO NONO.

*Pratiche fatte di officio dall' Avvocato de' poveri per la ultimazione del processo dell' altra Causa collo stesso titolo d' insurrezione relativamente ai fatti nella Porta San Paolo; proposizione e discussione di detta Causa innanzi la Consulta; incidente insorto tra l' Avvocato de' poveri ed il Procuratore Fiscale nella discussione della stessa Causa.*

Rimaneva a giudicarsi per lo stesso titolo d'insurrezione la Causa relativa ai fatti verificatisi in ottobre 1867 nella Porta San Paolo e fuori della medesima in direzione della Vigna Matteini. Per questi fatti vennero imprigionati circa *centoquaranta* individui, e sottoposti ad inquisizione presso la Consulta. Riuscì colle sue officiose pratiche il *laico ammogliato* Avvocato de' poveri a farne dimettere circa *settanta* per inefficacia di risultanze processuali. Rimasero però in carcere *sessantotto* dei medesimi per subire il giudizio. Dessi erano stati detenuti in segreta per circa undici mesi, e decorrevano già diciannove mesi dacchè erano

stati imprigionati, senzachè si potesse presentire quando la Causa sarebbesi proposta al giudizio del Tribunale.

Vigile sempre l' Annibaldi a tutela del misero, avvedendosi che un prolungamento alla proposizione di tal Causa poteva trattenere la speditezza e la piena influenza della Regiudicata dell'altra sovraddetta Causa di Trastevere, il di cui giusto esito formò stato per questa sui fatti nella Porta San Paolo e prevenne l'esorbitanze fiscali, e desideroso pure di dar tregua alle continue querele e lagrime dei genitori, delle mogli, dei figli e parenti degli stessi inquisiti, si conduss' egli quale Avvocato de' poveri da Monsignor Presidente della Consulta, cui fece intendere la necessità di porre la Causa in corso di giudizio e la propria determinazione causata da obbligo del suo officio di portare a cognizione della Superiorità l'ingiusto ritardo ed implorare l'opportuno provvedimento. Mercè la ragionevolezza e giustizia di quel Presidente si ottenne nel decorso di pochi giorni la ultimazione del Processo e l'ordine alla Stamperia di porre ai torchi la voluminosa Relazione Fiscale.

Per effetto di dette officiose pratiche e degli ottenuti provvedimenti, fu proposta nel giorno 14 Maggio 1869 innanzi il primo turno del Supremo Tribunale della Consulta quella Causa, la quale col medesimo titolo d'insurrezione rifletteva contemporaneamente sopra cinque località della stessa contrada, ossia il Monte Testaccio, la Porta San Paolo, la Porta San Sebastiano, il Ponte della Ferrovia esistente nella strada diretta alla Chiesa di San Paolo, e la Vigna Matteini posta in prossimità della stessa Basilica Ostiense; ed a ciascuno dei sessantotto inquisiti rinvenuti ed arrestati in alcuna di quelle località o in

direzione delle medesime, fu contestato il titolo d'insurrezione per qualunque dei fatti avvenuti in occasione del rispettivo arresto in qualsiasi di quelle località.

Le conclusioni fiscali per ciò che doveano per legge premettersi alla difesa, estendere si doveano sia nella generica, sia nella specifica ai fatti tutti incriminati, ed avvenuti in ognuna di quelle località. Piacque però al Procuratore fiscale di limitare le sue conclusioni ai soli fatti relativi al Monte Testaccio, alla Porta San Paolo, alla Porta San Sebastiano ed al Ponte della Ferrovia, non che ai soli inquisiti arrestati in quelle località. L'Avvocato de' poveri voltosì allo stesso Procuratore lo avvertì della deficienza nelle sue conclusioni relativamente ai fatti ed agli inquisiti della Vigna Matteini, e lo invitò a compiere il suo ufficio; ma quello si ricusò, adducendo la sua stanchezza per le fatiche allora sostenute, ed avvertendo seriamente che poteva la difesa dar principio al suo ufficio, ed entrambi compierlo nel successivo giorno.

Si stravagante procedere non volle accettarsi dall'Avvocato de' poveri, sia perchè in aperta opposizione alla legge, sia perchè li fatti considerati nelle mozzate conclusioni fiscali andavano necessariamente congiunti colla esistenza delle armi della Vigna Matteini, ed in altre località prossime alla medesima, sia perchè il piano preordinato della difesa, a seconda della verità e della giustizia, era in tutto connesso a quanto di grave si affastellava nel voluminoso processo relativamente a quella Vigna. Allora il Procuratore Fiscale levatosi ritto sopra un piede si espresse: « *io non mi faccio imporre che dal Papa,* » e l'Avvocato de' poveri, cui a fronte della legge scritta suonò *ingiurioso al So-*



erano, contrario alla legge e soverchiante agl' inquisiti quel favellare del Procuratore fiscale, nella cui tenacità ben ravvisò una mira a debilitare la difesa, e porre in pericolo gl' inquisiti, levatosi perciò ritto sopra due piedi si espresse: « *Ed io non mi faccio imporre da nessuno: solo m' impone la vigente legge che indistintamente prescrive doversi prima dal Fisco concludere e quindi dalla difesa assumere il proprio officio.* » Questo ragionare del laico ammogliato Avvocato de' poveri, si riconobbe giusto dal Tribunale, il quale con apposito decreto ordinò che la Causa fosse nuovamente proposta nel giorno seguente, e che il Procuratore fiscale compisse le sue conclusioni in PRECEDENZA alle deduzioni difensive.

Nel successivo giorno 15 del detto mese di maggio si ripropose la Causa, ed il Procuratore fiscale si fece subitamente a compiere le sue Conclusioni, invocando la pena di morte quanto a *due* degl' inquisiti, e quanto agli altri la galera in vita per molti e la galera a tempo per moltissimi, e mostrò desiderio, che ad un solo *dei sessantotto* inquisiti si accordasse la libertà provvisoria, dicendo, che non constavagli abbastanza colpevole. Quindi la pubblica difesa assunse il suo nobile, grave e delicato officio in piena conformità di quanto erasi discusso e stabilito nei vari congressi in precedenza tenuti, per l'ordinamento del piano difensivo presso l'Avvocato de' poveri. La gravità però della materia ed il numero degl' inquisiti da patrocinarsi, non permisero ai difensori l'esaurimento dei propri incumbenti in detto giorno di sabato 15 maggio, per cui la Causa fu rimessa per la prosecuzione delle discussioni al successivo giorno di lunedì 17.

È qui a sapersi, siccome in fatto e in detto si ha,

che nelle ore ultime antimeridiane, e nelle prime pomeridiane *dello stesso giorno Sabato 15 Maggio* fu riferita e ripetuta al Papa la sovraccennata discussione insorta innanzi il Tribunale della Consulta *nel precedente giorno 14* tra il Procuratore fiscale, che per mantenersi nel proposito di scindere le sue conclusioni, e pretendere a danno dei prevenuti un mozzo ufficio della difesa fece forza, onde imporre alla legge scritta, al supremo Tribunale ed alla pubblica Difesa, e l'Avvocato de' poveri, che sostenuto dalla vigente legge respinse da vero galantuomo ad onore del Sovrano ed a tutela dei prevenuti la ingiusta ed illegale forza improntata, quale fu pur compressa dal Supremo Tribunale coll' accogliere il ragionamento dell' Avvocato de' poveri mediante il sovraccennato Decreto.

#### CAPITOLO DECIMO.

*Si ribattono le accuse lanciate contro l' Avvocato de' poveri Annibaldi per organo del Diario l'UNITÀ CATTOLICA in base di un foglio redatto dallo stesso Annibaldi, ed inviato RISERVATAMENTE al Papa il 24 Aprile 1869 per ragione di ufficio.*

Gli amici della verità e della giustizia nel raccogliere le notizie tutte sin qui riferite, e le altre da riferirsi più sotto sulla persona dell' Avvocato Annibaldi hanno avuto in iscopo di riuscire completamente in una virile confutazione dell' articolo inserito a modo di bando nel Diario *L' Unità Cattolica* del 15 Giugno 1869, N° 137, e tale scopo hanno viepiù raggiunto col prendere cognizione di quell'atto, che nell' articolo stesso

si asserisce esser stata la Causa che ha provocata la giubilazione di officio del *laico ammogliato* Annibaldi nella carica di Avvocato generale de' poveri da esso mirabilmente esercitata per continui anni otto.

L'estensore del succitato articolo giornalistico con insana astuzia ha preteso di coprire di un apparente impulso di onore pel Governo Pontificio il vero suo spirito e proposito GRAVEMENTE PROVOCANTE l'onoratis-simo Commendatore Avvocato Annibaldi di divulgare, e pubblicare col mezzo di Effemeride, e con espressioni d'insulto e di sarcasmo proprie d'ignobile penna, e riprovate dalla pubblica ragione, la giubilazione d'of-ficio inflitta ad esso Annibaldi. Ma il vero suo mo-vente e pur quello del suo committente, è palese ad ognuno, e ad onta delle loro mene l'Annibaldi è rima-sto e rimarrà sempre illeso nella sanità, nello spirito e nell'onore.

Imperocchè se la stampa, che si vuol figurare affrontata coll'articolo di giornale, pretendesi spregiare col denominarla *rivoluzionaria* comprensivamente ai Diarii francesi, inglesi e prussiani, i quali unitamente ai Diarii italiani han trattato eguale tema in difesa dell'Annibaldi, qual motivo di ragione e di convenienza poteva insinuare e spronare a combattere, e rintuzzare un tema indotto da una stampa, che si vuol ritenere di opposizione sistematica? Se l'Annibaldi quale Avvocato de' poveri rivestiva una dignità d'inferiore grado presso il Governo Pontificio, qual titolo poteva consistere ad onore dello stesso Governo, ed a fronte di una stampa che si pretende rivoluzionaria, onde dedurre e pubblicare col mezzo di un amichevole Diario che il motivo provocante la giubilazione di officio dell'Annibaldi non era stato l'aver egli cen-

surato troppo acerbamente il Governo, difendendo gl'imputati di ribellione pei fatti nella Porta San Paolo in Ottobre 1867, ma bensì un atto da esso scritto ad offesa di personaggi rispettabilissimi? Se pure volesse ammettersi, contr'ogni senso, che il Governo Pontificio, o chiunque dei suoi affezionati doveva dedurre, e chiarire la causa provocante la giubilazione di officio dell'Annibaldi, tuttavia l'esposizione giornalistica sarebbe dovuta limitare alla pretta deduzione di tale Causa.

Siccome però la giornalistica esposizione è stata corredata e forbita di espressioni e termini non solo di pretesa giustificazione dell'asserita Causa, ma anche d'insulto e sarcasmo all'onorevolissimo Annibaldi, che insciente totalmente di quanto esponevasi e ragionavasi nei Diari detti *rivoluzionarii* se ne vivea quale *laico ammogliato* tranquillo ed ilare colla sua famiglia; quindi è luogo a ritenere indubitatamente, che non le deduzioni ed i ragionamenti della stampa estera, non l'onore del Governo Pontificio, non la necessità della esposizione della Causa eccitante la giubilazione, ma uno spirito di sfogo contro l'innocuo e benefico *laico ammogliato* ha indotto l'estensore dell'Articolo ed il suo committente A DIFFAMARLO mediante la divulgazione e pubblicazione OVUNQUE della giubilazione di officio. Tuttavia procediamo alla logica confutazione di quell'Articolo, onde viepiù si renda manifesto il vero spirito dello scrittore, e del suo committente.

Innanzi tutto sarebbe d'uopo sapersi da chi, e come l'estensore del suaccennato Articolo sia stato assicurato, che la causa della giubilazione di officio procurata e sanzionata a carico *del suo laico ammogliato*

è stato quell'atto ossia foglio, che dicesi redatto ad offesa di personaggi rispettabilissimi. Nel Dispaccio, che in fine della presente confutazione sarà letteralmente trascritto, e col quale si fece *improvvisamente* inteso l'Annibaldi della pena inflittagli della giubilazione di officio, non si fa motto, nè si accenna causa alcuna movente ed inducente quella pena, nè l'Annibaldi è stato mai da alcuno di pubblica o privata condizione ed in veruna guisa, e per qualsiasi effetto, prevenuto, avvertito, od almeno notiziato della Causa qualunque provocatrice la sua punizione.

Si aggiunge, che l'incriminato foglio fu diretto al Papa RISERVATAMENTE, e gli venne consegnato NEL GIORNO 24 APRILE 1869, per cui ripugna il supporre che un atto riservato sia fatto pubblico per l'effetto di una pena a carico dell'autore, senza che questi abbia alcun precedente sentore della pubblicità, del giudizio e degli effetti. Non sa pure concepirsi da mente umana come un atto consegnato IL 24 APRILE 1869, e ritenuto in sè stesso provocante una punizione a carico dell'autore, tale punizione venga *d'improvviso* applicata all'*indifeso* autore Avvocato de' poveri NEL GIORNO 19 DEL SUSSEGUENTE MESE DI MAGGIO, ossia *ventitrè* giorni dopo la consegna dell'atto stesso: ed appunto in quel giorno, in cui per la relazione fatta al Papa dei risultati di verità e di giustizia avuti dal medesimo autore Avvocato de' poveri in un ai suoi Procuratori, *nel precedente giorno 18 con Sentenza di sei Giudici Prelati sopra li sessantotto inquisiti* pei fatti d'insurrezione nella Porta San Paolo, come più sotto sarà riferito, si riprometteva ognuno dall'imparziale Governo una pubblica dimostrazione di encomio e di onore, a favore del *laico ammogliato* Avvocato de' poveri.

Inoltre è da avvertirsi che a seconda dell'estensore del sunnotato Articolo li personaggi rispettabilissimi offesi con quell'atto sarebbero stati li stessi Ministri componenti il Consiglio. Ma nel suddetto Dispaccio trasmesso all'Annibaldi si esprime che il Papa si determinò di sanzionare l'*opinamento del Consiglio dei Ministri*, col quale veniva proposta la giubilazione di officio dell'Annibaldi nella carica di Avvocato de' poveri. Dunque l'opinamento del Consiglio dei Ministri non poteva riguardare quell'atto, altrimenti il Consiglio stesso sarebbe costituito in giudice e parte. Esso avrebbe dichiarato l'atto offensivo a sè medesimo: esso avrebbe ritenuto l'Annibaldi pel proprio offensore all'effetto d'infliggergli una pena, e quel ch'è peggio, senza neppur chiamarlo a discolpa: esso finalmente avrebbe determinata la pena d'applicarsi al suo offensore. In tal modo si sarebbe esercitato ad offesa anzichè a punizione dell'Avvocato Annibaldi, un atto di vendetta legale.

L'estensore dell'Articolo doveva avvertire questi assurdi e paradossi, che necessariamente sorgevano dalla di lui giornalistica asserzione. Egli soggiungerà a secco di aver espressa quella causa per altrui commissione, e ripeterà il magistrale motto: E BENE STA, usato a scherno nel suo articolo. Ognun però di mente sana ed amico della verità e giustizia, risponderà in base delle sovraesposte considerazioni, che quell'atto avrà servito, sebbene inconsideratamente, di modo e mezzo a proporre la inflitta giubilazione di officio, ma questa essere stata sanzionata *per altra causa principale e finale*. Consta infatti dell'esistenza di tale causa principale e finale, ad insegnamento dei filosofi e dei legisti, dalla espressione: « SI È DETERMINATA di san-

*zionare l'opinamento del Consiglio dei Ministri, »* marcata nel qui sotto trascritto Dispaccio Ministeriale; e co-testa causa principale e finale devesi logicamente desumere dai fatti e dalle contingenze del tempo in cui la pena li sanzionò, *ossia nel giorno 19 maggio 1869*; anzichè da un atto che ebbe vita *sin dal giorno 24 aprile precedente*, e che a fronte di quei fatti e di quelle contingenze non dovea *in detto giorno 19 maggio* operare un effetto penale. Risponderà ancora che il *laico ammogliato* dopo avere luminosamente esercitata *per continui anni otto* la carica di Avvocato generale de' poveri ha ricevuto dal Governo Pontificio IL BENE STA mediante la giubilazione di officio applicatagli INDIFESO, sebbene costituito a DIFENDERE gl'inquisiti per imputazioni anche le più atroci ed esose.

Ma riguardato quell'atto anche nel suo intrinseco neppure era in istato da costituire una causa qualunque a far proporre e sanzionare quella giubbilazione di officio. Tale atto consiste in un foglio umiliato al Papa a forma di supplica, scritto intieramente di carattere dell'Avvocato Annibaldi e consegnato entro sopraccarta, chiusa e sigillata con impressione del timbro della Procura generale de' poveri CIRCA LE ORE 9 ANTIMERIDIANE DEL GIORNO 24 APRILE 1869 da uno dei figliuoli maschi dello stesso Annibaldi ai famigliari del Papa, con preghiera di rassegnarlo sollecitamente a nome dell'Avvocato generale de' poveri. In questo foglio l'Annibaldi colla espressa qualifica di Avvocato generale de' poveri dichiarava che indotto da sentimenti *di coscienza naturale e cristiana, per strett'obbligo del proprio officio e per esimersi da ogni responsabilità* si faceva ad esporre *ingenuamente* tutto quanto si operava da persona autorevole (senza punto nominarla) colla coo-

perazione di altre persone (e queste in niun senso accennate) per favorire il sovranominato difensore criminale Avvocato Stefano Bruni, in onta ed opposizione al proposito di esso Avvocato de' poveri, di tenerlo da banda nella difesa delle Cause de' poveri.

Non v'ha dubbio, che i termini e le espressioni vergate in quel foglio fossero di gran forza e veemenza, e lanciabili soltanto da bocca e da mano di uomo di coraggio civile straordinario, di carattere indipendente nell'assistere e difendere il misero e di somma integrità, qual'è in tutto *il laico ammogliato* Avvocato Annibaldi. Ma è pur certo e manifesto, che l'Avvocato dei poveri, sebbene garantito *dalla scienza e quiescenza del Governo per oltre quattro anni* di sua condotta di ufficio verso il Bruni, erano però DUE MESI, allorchè scrisse e diresse il foglio, che con disdoro del suo ufficio ed a proprio avvilitamento veniva per fatto superiore molestato ed inquietato sul soggetto medesimo, com'è constatato dai fatti notorii, per cui il Foglio dovette necessariamente concepirsi e vergarsi dal dignitario capo di ufficio *a pazienza rotta*.

È pure certissimo, che ad eccezione del Bruni niuna persona di qualsiasi autorità, dignità e condizione era nominata in quel Foglio, quantunque l'enunciazione generica nel medesimo di talune contingenze desse sentore della succennata persona autorevole protettrice del Bruni all'onta dell'Avvocato de' poveri. Di altre persone, che ivi diconsi cooperatrici, oltre la mancanza di ogni denominazione, manca pure l'accennamento di qualunque aggiunto o particolarità risguardante le medesime. D'altronde l'Annibaldi ha sempre dichiarato a voce riferirsi a persone, che non hanno autorità e sono estranee alla classe dei perso-



naggi e che avrebbe manifestate al Papa in un a tante altre cose, se ne fosse stato richiesto. Quindi è necessità ritenere, che solo per interno impulso dello scrittore dell'ingiurioso Articolo inserito nel Diario l'*Unità Cattolica*, ovvero del suo committente, siasi traveduta una contumelia in quel Foglio a *personaggi rispettabilissimi*.

Nella ipotesi poi, che in quel foglio venissero nominati personaggi rispettabilissimi, l'Annibaldi non sarebbesi potuto tacciare d'imprudenza, nè redarguirsi, e molto meno punirsi se non in seguito di contrarie verifiche del suo esposto. Imperocchè egli nella qualifica di Avvocato genarale de' poveri, ed in relazione a materia e persona di suo officio, avanzò reclamo al Sovrano mediante quel Foglio. Niuna autorità v'era intermedia, cui soggiacer dovesse il personaggio, contro il quale principalmente era diretto il reclamo, il che si verificava ancora nella ipotesi dei più personaggi rispettabilissimi ideati nello specioso Articolo dell'*Unità Cattolica*. Il Foglio si consegnò al Papa chiuso e sigillato ed in forma riservatissima, per cui niuna manifestazione e divulgazione per fatto dell'Avvocato de' poveri avvenne del contenuto nel medesimo. Niente ivi esponevasi di fatti concernenti materie di competenza di altri Dicasteri, Autorità e Consigli, in guisa che dovesse premettersene la verifica, la informazione ed il parere dei medesimi, ma l'esposto era di una dignità inferiore contro una dignità superiore e primaria, e la dimanda limitavasi a far raffrenare l'azione di questa, diretta a danno e pregiudizio di quella e del di lei officio governativo. Quindi in ragion di materia e di persone l'affare era di unica competenza del Sovrano, ed a questo ne spettava la riservata verifica e l'imparziale giudizio.

Finalmente li termini e l'espressioni di forza e di veemenza usati dall'Avvocato de' poveri in quel foglio, oltrechè non furono dirette a persone nominatamente designate, furono apposte ed applicate tassativamente ai fatti esposti ed imputati. Viepiù dunque occorreva una preventiva, riservata ed ineccezionabile verifica degli stessi fatti innanzi che si avesse a procedere all'applicazione di una pena a carico *del dignitario incolpante*, ed innanzi che si facesse lecito il corrispondente e scrittore di FAR BANDIRE OVUNQUE col mezzo dell'amichevole Diario l'*Unità Cattolica* avere l'Annibaldi offeso personaggi rispettabilissimi, e perciò essere stato sottoposto alla giubilazione di ufficio, che ipocritamente ivi dicesi *offerta* all'Annibaldi, tacciandolo pur d'imprudenza, quandochè lo stesso Governo lo ha sempre riputato prudentissimo e cautissimo, accusandolo con insano sarcasmo d'impeto di fantasia, lungi ogni verifica d'immaginazione sui fatti e sulle persone, ed in tale assurdistima ipotesi facendo plauso per isfogo di vendetta alla pena inflitta senza quei riguardi di ragione e di legge sugli atti unani causati dalla potenza immaginativa, riguardi non applicabili certamente agli atti di vendetta.

Si avverte poi a modo legislativo in quell'Articolo del richiamato Diario, che il foglio richiedeva o una riparazione, o la uscita dell'Annibaldi da qualunque ufficio attinente al Governo. In niuna guisa però si fece intendere all'Annibaldi la necessità di disdirsi, ed invece fu egli *d'improvviso* sottoposto (non si sa per quale principio di moralità) alla più grave punizione dell'uscita dall'ufficio di Avvocato de' poveri colla perdita di quanto gli era stato assegnato in aumento del precedente soldo a motivo delle sue maggiori fa-

tiche utili alla umanità, alla giustizia ed al Governo, ed in compenso della precedente perdita sofferta nei primordi del Pontificato di Pio IX colla soppressione del Collateralato di Campidoglio, viemaggiormente lucroso e ad esso Annibaldi di diritto spettante, siccome si è superiormente osservato.

Inoltre si rimarca severamente nello *stesso Articolo*, essere stato lo scopo di tale punizione una *pronta soddisfazione* agli offesi personaggi rispettabilissimi. Ma la punizione non è un mezzo di privato compenso, e ripugna alla morale influenza della pena che l'offeso conseguisca dall'offensore una soddisfazione equivalente alla vendetta. Il perdonare le ingiurie (qualora di queste avesse a rispondere l'Annibaldi), specialmente non divulgate nè pubblicate, ma scritte in un foglio riservatissimo, è un atto intrinsecamente morale e di dettame cristiano. Si oppone poi direttamente alla moralità e ad ogni cristiano dettame l'ammettere a favore dell'ingiuriato una *soddisfazione* da risolversi, come nel caso, collo strappare l'affezionato padre al misero, e discacciare l'abile e zelante Medico dal letto del moribondo.

Finalmente nel ripetuto *Articolo di bando* si accenna pateticamente, che l'Annibaldi siasi pentito in cuor suo del foglio stesso. Ognun sa, che *Deus est scrutator cordium*. Quindi gli amici della verità e della giustizia nel doveroso intento di confutare quell'Articolo, trovandosi circoscritti per lo stato di uomini a dedurre e ragionare sulle cose umanamente patenti e manifeste, si astengono per impulso di naturale ragione di entrare nei reconditi del cuore dell'Avvocato Annibaldi, e scrutinarlo. Se l'estensore dell'Articolo avesse fatto motto della causa ch'egli ritiene

aver dato luogo a quel pentimento, si sarebbe al certo trattato e discusso dagli amici sempre della verità e della giustizia di tale Causa in seguito delle assunte indagini ed investigazioni relative.

## CAPITOLO DECIMOPRIMO.

*Risultato della Causa d'insurrezione sui fatti nella Porta San Paolo: partecipazione datane al Papa: giubilazione di ufficio sanzionata contro l'Avvocato generale de' poveri.*

Dopo la sovraesposta ingenua e precisa relazione del succennato foglio, e la logica confutazione delle accuse lanciate col ridetto Articolo di Effemeride a carico del *laico ammogliato* Avvocato de' poveri, è mestieri rammentare la surriferita riproposizione *nel sabato 15 maggio 1869* della Causa d'insurrezione per gli avvenimenti nella Porta San Paolo, ed il differimento della Causa stessa al susseguente giorno di lunedì 17 per la prosecuzione delle deduzioni difensive.

Ed infatti nella mattina del suddetto giorno, lunedì 17 maggio, si ripropose quella Causa; ma la dottrina e l'accuratezza dei pubblici difensori nel disimpegno dei rispettivi incumbenti non permisero la ultimazione del giudizio in quel giorno, per cui la Causa venne differita al seguente giorno 18 per l'emanazione della Sentenza.

Quindi nella susseguente mattina dell'anzidetto *giorno 18 maggio 1869* fu nuovamente riproposta in Consulta la Causa stessa, e per l'ingegno, dottrina e lealtà dei pubblici difensori encomiati spontaneamente

dai Giudici Prelati, dal Ministero inquirente e da taluno intelligente e qualificato presente ai dibattimenti, non che riguardati dal *laico ammogliato* loro capo e direttore Avvocato de' poveri Annibaldi per uno slancio di giustizia, e ad onore del Governo con una dimostrazione *tassativa* alla intrinseca valenzia dell'opera prestata, e per ciò fatta loro *in numero di nove col proprio danaro entro il tempo della permanenza dei Giudici in Camera di Consiglio a risolvere*, si ottenne Sentenza, colla quale *niuno dei sessantotto* inquisiti fu colpito dalla pena di morte, *niuno dei medesimi* soffrì condanna della galera perpetua, li due chiamati dal Procuratore fiscale *al patibolo* vennero in vece condannati alla galera *per anni venti*, altri sei mirati dallo stesso Procuratore per la galera perpetua ebbero condanna, due della galera per anni sedici, altri due eguale galera per anni quattordici, e li rimanenti due per anni dodici; mentre tutti gli altri proposti dal Procuratore medesimo per la galera in vita, ovvero per la galera temporanea, con eguale confisca dei beni da prima invocata per li due chiamati al patibolo, vennero sottoposti alla galera *per soli anni dieci*, rigettata la invocata confisca, e *dodici* conseguirono la libertà. È pure notevole, che l'inquisito non riconosciuto da quel Procuratore bastantemente dimostrato colpevole dagli atti processuali, e perciò ne avea invocata a di lui favore la libertà, invece li Giudici lo riconobbero dimostrato colpevole per gli atti stessi, e lo condannarono in un agli altri suddetti alla galera *per anni dieci*, e neppure il valente Difensore riuscì a sostenere le relative favorevoli Conclusioni fiscali.

Risoluta la Causa, e sciolta l'adunanza giudiziaria, il Presidente del Supremo Tribunale della Consulta si

recò nella sera dello stesso giorno 18 maggio 1869 dal Cardinale Giacomo Antonelli Segretario di Stato, e Presidente del Consiglio dei Ministri, non che dal Prelato Ministro dell'Interno Monsignor Augusto Negroni a partecipar loro la dispositiva della suddetta Sentenza.

Nella mattina del giorno immediatamente seguente *mercoledì 19 maggio 1869*, in cui la Santa Chiesa celebra la festa in onore DI SANT' IVO AVVOCATO DE' POVERI, il Cardinale Antonelli nella sua udienza quotidiana si fece sollecito di dare relazione al Papa della dispositiva come sopra, partecipatagli dal Presidente della Consulta della Sentenza emanata dal primo turno del Supremo Tribunale nella surriferita Causa d'insurrezione contro li sessantotto inquisiti. In quella udienza del Cardinale Antonelli il Papa si DETERMINÒ (espressione usata nel Dispaccio ministeriale qui sotto letteralmente trascritto) a giubilare di officio *il laico ammogliato* Annibaldi nella carica di Avvocato generale de' poveri.

In ora più tarda della stessa mattina si presentò al Papa per la Udienza ordinaria del Mercoledì il Ministro Negroni che in base della partecipazione avuta nella sera del precedente giorno dallo stesso Presidente della Consulta si fece sollecito di riferire al Papa la suddetta dispositiva di Sentenza.

In quella stessa Udienza il Papa si mostrò DETERMINATO a giubilare di officio l'Annibaldi, per cui il Ministro Negroni si recò tosto dopo l'Udienza dal Cardinale Antonelli; si concertò il tenore del Dispaccio di giubilazione di officio, e si deliberò di eseguirne dal medesimo la trasmissione all'Annibaldi colla maggior possibile sollecitudine.

Ed in fatti quel Dispaccio in istretto stile laconico,

e senza cenno e motto qualunque di causa e titolo qualsiasi per cui *il laico ammogliato* Annibaldi INDIFESO andava a subire la pena della giubilazione di officio nella carica di Avvocato generale de' poveri, fu sollecitamente concepito, espresso, e trasmesso nei seguenti precisi termini.

*Dal Ministero dell' Interno*  
*Li 21 Maggio 1869.*

*La Santità di Nostro Signore nella Udienza DEL DICIANNOVE CORRENTE MAGGIO SI È DETERMINATA DI SANZIONARE L' OPINAMENTO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, col quale venne proposta la giubilazione di officio di Monsignor Niccola Commendatore Annibaldi Avvocato generale de' poveri.*

*In seguito di che dallo stesso signor Avvocato verrà fatta sollecita consegna dell' officio della Procura generale al di lui successore signor Giovanni Battista Bonini Avvocato Concistoriale.*

*Se ne porge allo stesso signor Commendatore Avvocato Annibaldi l' ufficiale annunzio, per sua intelligenza e norma.*

*Il Ministro dell' Interno*  
*A. NEGRONI.*

